

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3066

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MATTARELLI GINO, BABBI, [ANDREUCCI, MARENGHI, BARTOLE, CARRA,
GORRIERI ERMANNÒ, MARCONI, BERSANI, BUZZI, AIMI, SALIZZONI**

Presentata l'8 giugno 1961

Norme sulla temporanea sospensione ed eventuali riduzioni di imposte e sovrainposte sui fondi vuoti

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'eccezionale esodo dalle campagne, derivante da una naturale aspirazione delle classi lavoratrici rurali a migliorare il proprio tenore di vita, pone il problema tributario in relazione ai fondi rustici vacanti di colono (temporaneamente o definitivamente).

Tale problema occorre avviare a soluzione onde evitare il continuare della pressione fiscale a carico di una proprietà terriera pressoché completamente improduttiva per motivi di cui è impossibile far carico al proprietario.

Scopo della proposta di legge che viene sottoposta alla vostra attenzione è appunto quello di rivedere quei criteri di calcolo della redditività dei terreni; criteri che sembrano tener presente una produzione mediamente ottenibile nel corso degli anni e sembrano però non tener conto del fatto che, in molte zone del Paese, specie collinari e montane, il paese e consistente esodo dalle campagne non consente più, non solo la media ordinaria produttività, ma neanche la minima attendibile, appunto per l'allarmante abbandono dei campi, da parte della mano d'opera agricola, con particolare riguardo ai coloni o mezzadri.

La proposta di legge, nel suo articolo 1, definisce in via preliminare il concetto di fondo « vuoto », in analogia ai criteri adottati dal-

l'Istituto centrale di statistica in sede di Censimento generale dell'agricoltura, e si propone di determinare le circostanze che possono dar luogo all'applicazione della legge.

In relazione all'accertamento delle circostanze suddette, l'articolo 2 prevede la possibilità della temporanea sospensione o riduzione delle imposte sul reddito dominicale ed agrario, nonché delle sovrainposte o addizionali comunali e provinciali, secondo determinate percentuali che trovano la loro determinazione di misura nel danno che si presume sia stato arrecato al fondo dalla vacanza di colono.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono le norme dell'iter tecnico e procedurale della pratica, rispettando le vigenti competenze degli Uffici statali chiamati a pronunciarsi sulla richiesta del beneficio, stabilendo anche delle sanzioni a carico dei proprietari inosservanti di taluni obblighi inerenti alle statuizioni della legge, al fine di evitare un accumulo di lavoro presso gli Uffici sopraccitati, accumulo che si rivelerebbe dannoso, poiché intralocerebbe il normale espletamento delle pratiche meritevoli della più attenta e sollecita considerazione.

Infine, all'articolo 5, è stata prevista la possibilità di revisione delle qualità e classi delle particelle costituenti il fondo dopo il

triennio di vacanza; ciò appare ai proponenti provvedimento di giustizia, conseguente agli scopi della proposta di legge e alle premesse contenute negli altri articoli del testo.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge, che viene sottoposta alla vostra discussione ed approvazione, ha carattere di assoluta urgenza, anche e soprattutto per quei fini di equità che si prefigge e dai quali non si può prescindere in un momento in cui tutto il Paese è all'affannosa ricerca di iniziative che valgano a risolvere i gravi, fin troppo gravi

problemi, che travagliano la nostra agricoltura; ed è indubbio che fra tutti i problemi delle categorie produttrici quello fiscale, quando, nelle soluzioni che, leggi inadeguate presentano in modo stagnante, crea perplessità e minacce, determina l'esaurirsi delle fonti stesse dell'imponibile con grave danno dell'economia in generale e del fisco stesso in particolare.

Per tali motivi non può mancare la fiducia nella vostra comprensione degli accennati problemi e quindi nella vostra approvazione della proposta di legge presentatavi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini della presente legge intendesi per fondo vuoto quello, con o senza fabbricato, rimasto senza colono, in quelle zone ove si verifica in forma palese e consistente l'esodo dalle campagne.

ART. 2.

In relazione al periodo di vacanza del fondo, il proprietario, a richiesta, potrà ottenere una temporanea sospensione dal pagamento dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni, della imposta sul reddito agrario e delle sovraimposte e addizionali comunali e provinciali sui terreni.

La sospensione potrà essere tramutata in riduzione delle predette imposte qualora, sempre in relazione al periodo di vacanza, si sia verificata una effettiva riduzione del reddito imponibile.

Tale riduzione potrà essere praticata per il reddito dominicale nelle seguenti misure:

- a) per il primo anno di vacanza nella misura del 50 per cento;
- b) per il secondo anno di vacanza nella misura del 60 per cento;
- c) per il terzo anno di vacanza nella misura del 70 per cento.

Per il reddito agrario, invece, la riduzione sarà applicata fin dal primo anno nella misura dell'80 per cento.

ART. 3.

L'istanza, tendente ad ottenere i benefici di cui alla presente legge, deve essere rivolta all'Ufficio distrettuale delle imposte

dirette entro il 31 luglio dell'anno in cui si verifica la vacanza del fondo, venendo ad essere questo privo del colono per il periodo utile per la messa a coltura del terreno. All'istanza deve essere allegata documentazione idonea alla individuazione del fondo (certificato catastale), nonché una dichiarazione del sindaco del comune ove trovasi il fondo stesso attestante la vacanza.

ART. 4.

Il contribuente, che usufruisce o che ha chiesto di usufruire dei benefici, è tenuto a dare tempestiva comunicazione al predetto Ufficio di ogni variazione intervenuta nello stato del fondo e incidente sul contenuto dell'istanza.

L'inosservanza di tale obbligo comporta la perdita del beneficio precedentemente ottenuto ed una pena pecuniaria uguale alla metà dell'importo delle imposte dovute per l'annata agraria.

A carico di chi avanza istanza infondata sarà applicata una pena pecuniaria pari all'importo delle imposte dovute per l'annata agraria.

ART. 5.

I benefici della presente legge non possono essere fruiti per un periodo superiore al triennio e nei limiti specificati al precedente articolo 2.

Nella previsione della eventualità che lo stato di vacanza del fondo si prolunghi oltre il triennio, all'inizio del terzo anno il proprietario può chiedere la revisione delle qualità e classi delle particelle che costituiscono il fondo stesso.

La conseguente variazione avrà effetto dal 1° gennaio del quarto anno di vacanza del fondo. Sui nuovi redditi che risulteranno non si farà più luogo a sospensione di pagamento di imposte o sovrainposte.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.